

RESPONSABILITÀ CIVILE, RESPONSABILITÀ PENALE E RUOLO DEL VOLONTARIO

1. La responsabilità civile

In materia di responsabilità civile si suole distinguere tra responsabilità extracontrattuale, responsabilità contrattuale e responsabilità pre-contrattuale.

La **responsabilità civile extra-contrattuale** - anche nota come responsabilità da danno ingiusto - si basa sull'articolo 2043 del Codice Civile che obbliga chiunque arrechi, con fatto proprio, doloso o colposo, un danno "ingiusto" ad altra persona al risarcimento del danno.

Va evidenziato che in tutti questi casi il risarcimento deve mantenere la propria funzione, senza trasformarsi in una fonte di guadagno per il danneggiato.

Il principio fissato dall'art. 2043 del Codice Civile subisce alcune eccezioni. Vediamo le principali.

I successivi articoli 2044 e 2045 del Codice Civile regolano la legittima difesa e lo stato di necessità. Nel primo caso la responsabilità dell'agente è esclusa, nell'altro ridotta a un mero indennizzo. Si dice in proposito che il realizzarsi di queste fattispecie trasforma la condotta illecita ("*contra ius*") in lecita ("*secundum ius*").

Una ulteriore deroga al principio di cui all'art. 2043 si ha a proposito dell'esclusione di responsabilità di chi abbia compiuto il fatto dannoso in uno stato di incapacità di intendere e di volere: il soggetto inabile è irresponsabile del proprio fatto in quanto la sua incapacità sia tale da non permettergli di comprendere il significato e le conseguenze del proprio agire (art. 2046).

Il Codice Civile individua, infine, alcune ipotesi di responsabilità oggettiva (artt. da 2048 a 2053), ossia casi in cui il soggetto responsabile non risponde direttamente per una colpa propria (c.d. responsabilità soggettiva), ma indirettamente, per un danno causato da altri, ai quali risulta essere collegato oggettivamente. Si pensi ad esempio al caso della responsabilità dei genitori per i danni causati dai figli minorenni, oppure dei padroni o committenti per i propri dipendenti.

La **responsabilità civile contrattuale** è disciplinata dall'art. 1218 e seguenti del Codice Civile e trova origine dall'inadempimento contrattuale: la prestazione convenuta tra le parti del contratto non viene adempiuta secondo le modalità convenute (es. tempo, luogo, oggetto della prestazione).

A mero titolo di esempio: ho comprato per corrispondenza un maglione rosso, mi viene consegnato un paio di pantaloni.

Si evidenzia che il soggetto inadempiente non è ritenuto responsabile qualora l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La **responsabilità civile pre-contrattuale** è disciplinata dall'art. 1337 del Codice Civile, il quale dispone che "*le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede*".

La responsabilità pre-contrattuale tutela l'interesse del soggetto contraente a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci, e a non subire inganni in ordine agli atti negoziali che lo vedono coinvolto.

Relativamente alla **quantificazione del danno**, si ricorda che il risarcimento deve tenere conto sia della perdita subita (c.d. danno emergente), sia del mancato guadagno (c.d. lucro cessante) che ne sia diretta e immediata conseguenza.

Non va tuttavia dimenticata l'ipotesi di una valutazione equitativa del danno da parte del giudice (art. 1226) e del concorso del danneggiato nel verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227).

2. La responsabilità penale

Ai sensi del disposto dell'articolo 27, comma 1, della Costituzione "*la responsabilità penale è personale*".

Detto principio va inteso in una duplice accezione, ovvero non solo come divieto di responsabilità per fatto altrui, ma anche come responsabilità per fatto proprio (quanto meno) colpevole.

La responsabilità penale è personale e scaturisce quando il soggetto commette un reato.

Con il termine "**reato**" si intende ogni fatto illecito (violazione della legge penale, infrazione di un divieto o inadempienza o di un comando) al quale l'ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena, ossia una sanzione penale.

Il reato ha un contenuto sociologico ed un contenuto giuridico.

In senso sociologico il reato è un fatto contrario e dannoso agli interessi della collettività.

In senso giuridico il reato è un fatto preveduto e disciplinato dal diritto da cui scaturisce una pena mediante il processo.

I reati si classificano in **delitti** (quelli più gravi) puniti con pene più severe (ergastolo, reclusione, multa), e in **contravvenzioni** (quelli meno gravi) puniti con pene meno severe (arresto e ammenda).

Per dovere di completezza si ricorda che il tentativo è configurabile solo nei delitti.

Secondo l'intenzione i reati si classificano in dolosi, preterintenzionali e colposi.

Secondo l'azione i reati si classificano in commissivi o omissivi.

I reati si distinguono anche secondo la procedibilità: di ufficio oppure a querela di parte.

Relativamente all'elemento psicologico che caratterizza il soggetto attivo di un reato si ricorda che si parla di **reato doloso o secondo l'intenzione** (art. 43 c.p.) quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è preveduto dall'agente e da questi consapevolmente voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Si parla invece di **reato preterintenzionale o oltre l'intenzione** (art. 43 c.p.) quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.

Infine, si versa nella situazione del **reato colposo o contro l'intenzione** (art. 43 c.p.) quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline (colpa specifica).

In relazione alla condotta posta in essere dall'agente si distingue a seconda che essa abbia natura commissiva (o positiva) oppure omissiva (o negativa): nel primo caso la condotta si sostanzia in una azione, ossia in un fare (es. lesioni o percosse), nel secondo caso si sostanzia in una omissione, ossia in un non fare (es. omissione di soccorso).

3. Il ruolo del volontario: alcuni aspetti legali

Il ruolo dei volontari è essenziale per la buona riuscita degli eventi e delle manifestazioni a cui decidono di contribuire con la loro attività ed il loro entusiasmo.
Senza il loro prezioso contributo l'Universiade Invernale Torino 2007 non sarebbe stata possibile.

Essere volontari può essere una esperienza formativa ricca di soddisfazioni, ma comporta anche l'assunzione di alcuni impegni.

In particolare, il volontario è legato da un contratto di collaborazione con il Comitato Organizzatore ed è tenuto a rispettare gli impegni assunti con l'accettazione dell'incarico.

Si ricorda che **la responsabilità penale è personale**: il Comitato Organizzatore è assicurato al fine di coprire i volontari dal punto di vista della responsabilità civile, ma se un volontario compie un reato sarà solo questi a risponderne.

Si evidenzia, infine, che **il volontario non è un pubblico ufficiale**.

Ne deriva che **nessun volontario ha il diritto ed il potere di**:

- **chiedere l'esibizione dei documenti;**
- **eseguire perquisizioni;**
- **utilizzare la forza per dirimere eventuali controversie.**

Nella malaugurata ipotesi di eventuali situazioni "problematiche" si raccomanda dunque di rivolgersi sempre a Polizia e Carabinieri e sollecitarne l'immediato intervento. A questo proposito, si raccomanda di avere sempre a portata di mano (o, meglio ancora, già in memoria nel cellulare) i numeri utili che verranno di volta in volta forniti ad ogni volontario dal rispettivo responsabile.

4. Rapporti tra volontari e atleti / giornalisti

Uno degli aspetti più gratificanti del fare il volontario è sicuramente rappresentato dalla possibilità di partecipare attivamente all'organizzazione di un grande evento sportivo e vedere da vicino gli atleti.

A questo proposito ogni volontario deve tuttavia essere ben consapevole che gli atleti necessitano sempre di momenti per sé, per rilassarsi dopo una gara o un allenamento o per trovare la giusta concentrazione prima della prestazione. Ne consegue che **la richiesta di foto e/o autografi da parte dei volontari, per quanto legittima, può talvolta risultare inopportuna**.

Si fa dunque appello al buon senso di ognuno al fine di capire quali momenti possano essere adatti o meno per questo tipo di richieste, mettendo in conto anche la possibilità di qualche rifiuto.

Può capitare che nel corso della propria attività il volontario venga in contatto con qualche giornalista, pronto a cogliere dalle parole del volontario di turno possibili anticipazioni e/o indiscrezioni.

In questi casi è fondamentale che ogni volontario sia ben conscio del proprio ruolo e delle conseguenze che le proprie parole possono avere, soprattutto una volta pubblicate nero su bianco, magari sotto un bel titolo enfatico!

Si raccomanda, dunque, a ogni volontario la massima disponibilità con tutti, ma anche attenzione e cautela a ciò che si fa e si dice: **una confidenza o un pettegolezzo innocente, una volta riportato in forma scritta, come vedremo nel prossimo**

paragrafo, può avere conseguenze anche molto negative per sponsor e/o Comitato Organizzatore.

5. Sponsorizzazione, marketing e volontari

Il contratto di sponsorizzazione è l'accordo in base al quale una parte - detta sponsor - concede mezzi finanziari da destinare allo svolgimento dell'attività sportiva alla controparte - detta sponsee o sponsorizzata - la quale, in cambio, si impegna a pubblicizzare e propagandare il nome e/o il marchio commerciale dello sponsor.

Accanto all'indubbio beneficio che lo sponsor trae a livello di ritorno di immagine dalla sponsorizzazione, vi è la possibilità per i singoli atleti di poter monetizzare la propria notorietà e, per le società sportive e le stesse Federazioni, la possibilità di autofinanziarsi e coprire - almeno parzialmente - le spese di gestione.

Le manifestazioni e gli eventi sportivi sono sempre più di frequente eventi mediatici che non si esauriscono in sé stessi, a beneficio dei loro fruitori diretti (e cioè i tifosi/spettatori), ma che - trascendendo la loro dimensione sportiva originaria - vengono sempre più utilizzati da soggetti terzi esterni all'evento quali strumenti per la reclamizzazione e la commercializzazione di beni o servizi, che spesso con lo sport e l'evento sportivo non hanno nessun legame diretto (si pensi, a titolo esemplificativo, al caso della sponsorizzazione di un torneo di tennis ad opera di una banca, o di una gara ciclistica ad opera di una azienda alimentare).

Il contratto di sponsorizzazione diviene così uno strumento di marketing, con il quale un'impresa commerciale promuove il proprio nome, marchio, immagine o prodotti attraverso l'attività di uno sportivo o di una associazione sportiva, in cambio di un investimento in denaro. Ciò consente all'impresa di raggiungere un alto numero di contatti e soprattutto di associare a sé i valori positivi portati dall'atleta, dall'associazione sportiva, e dallo sport in generale.

Il contratto di sponsorizzazione di un evento sportivo, sempre più spesso, riguarda anche lo staff ed i volontari, cui vengono date in uso divise ed abbigliamento tecnico con i marchi degli sponsor. In tutti questi casi i volontari hanno il dovere di indossare le divise ed i capi di abbigliamento forniti, tenendo sempre a mente che attraverso la loro immagine si riflette quella dello sponsor e del Comitato Organizzatore della manifestazione.

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito di un rapporto di sponsorizzazione, lo sponsorizzato ed i soggetti che fanno parte del suo *entourage* hanno l'obbligo di non tenere comportamenti sconvenienti e di non rilasciare dichiarazioni denigratorie, tali da mettere in pericolo il ritorno commerciale, l'immagine e la reputazione dello sponsor. A fondamento di detto obbligo vi sono i principi di correttezza e buona fede previsti rispettivamente dagli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile. Ovviamente, **anche i volontari sono tenuti a rispettare gli obblighi suddetti in merito al divieto di comportamenti sconvenienti e dichiarazioni denigratorie.**

6. Il dovere di rispettare lo Statuto sociale

Ai sensi della legge italiana, le associazioni sono degli enti giuridici collettivi, cioè costituiti da una pluralità di individui.

Con la costituzione di una associazione gli associati intendono perseguire uno scopo comune di natura ideale o, comunque, non economico.

Si precisa che, nonostante la legge preveda che l'obiettivo di una associazione non possa essere di carattere economico, questa può comunque svolgere attività di tipo commerciale, purché in misura marginale e finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale.

Al momento della costituzione di una associazione normalmente vengono redatti due diversi documenti: l'atto costitutivo e lo Statuto.

L'atto costitutivo contiene i dati dei membri fondatori e la volontà di questi di dar vita al rapporto associativo.

Lo Statuto fornisce invece la struttura del rapporto associativo e le sue modalità di esecuzione.

Va evidenziato che i due documenti, sebbene autonomamente intestati, non sono separati ed indipendenti, ma costituiscono, da un punto di vista giuridico, un atto unitario.

Il contenuto minimo dello Statuto sociale è previsto dalla legge. Tra le disposizioni previste dalla legge come necessariamente presenti nello Statuto di una associazione vanno ricordate le seguenti:

- a) la denominazione sociale;
- b) l'oggetto sociale;
- c) i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione;
- d) l'assenza di fini di lucro;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione.

Tutti i soggetti che entrano a far parte di una associazione si impegnano a rispettarne lo Statuto.

A questo proposito, si ricorda che l'articolo 8 dello **Statuto della Associazione di Volontariato Sportivo Primo Nebiolo prevede espressamente il dovere dei soci di:**

- **tenere un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;**
- **osservare le disposizioni previste dallo Statuto sociale;**
- **versare con puntualità la quota associativa annuale.**

Si ricorda che **la qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, per inosservanza delle norme e dei principi statutari, per azioni condotte contro il buon nome e l'immagine dell'Associazione, e per morosità.**

Il socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7. Come gestire le situazioni problematiche

Nello svolgimento della attività di volontario può talvolta capitare di dover fronteggiare situazioni problematiche, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle che possono venirsi a creare in caso di spettatori molesti o aggressivi, oppure in caso di discussioni che, a qualsiasi titolo, vedano coinvolto un volontario.

In tutti questi casi si raccomanda sempre di non reagire alle provocazioni e chiedere subito l'intervento dello staff pagato che è stato presentato ai volontari all'evento.

E' infatti fondamentale essere lucidi e consapevoli del fatto che le azioni poste in essere dal volontario possono avere ripercussioni sia legali che pratiche tanto sul soggetto che le pone in essere che sull'associazione nel suo complesso.